

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**sul ricorso numero di registro generale **2158** del 2014, proposto da:

Giustina Bellopede, Anna Rita Bianca, Alfonso Bisceglia, Gaspare Bufalino Marinella, Angela Cavallo, Roberta Circu, Claudia Rapanzano, Stefania De Fazio, Lucia Di Girolamo, Teresa Ferrarelli, Federico Giacomazzi, Valentina Li Gobbi, Giovanni Marino, Marzia Nigita, Alessia Pascarella, Annalisa Pio, Vanessa Raso, Giuseppe Rocca, Claudia Russo, Daniele Sapia, Pierluigi Sasseti, Miriam Sellitto, Mirella Visconti, Alessio Agnello, Carmela Aliberti, Mariangela Amaltea, Maria Rosaria Calamaro, Annalisa Cavalloni, Clorino Cioci, Gaetano Cognata, Salvatore D'Anca, Paolo D'Ignoti, Michela Fatica, Barbara Granito, Maria Angela Guarino, Amedeo Maniglia, Fabrizio Miraglia, Aldo Natale, Simone Pellegrino, Francesca Roberta Piazza, Lucia Rollando, Marianna Russo, Jessica Sbarra, Simone Spina, Barbara Testa, Tina Vulcano Acheropita, Orazio Zappalà, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Perla Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Perper L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per la riforma**

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 335/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Perla Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Perper L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti appellanti l'avvocato Galleano;

Considerato che le questioni relative alla legittimità dell'impugnato decreto direttoriale del 25 luglio 2013 e degli atti presupposti (con particolare riguardo all'imposizione di requisiti di accesso ai corsi P.A.S. più stringenti rispetto al passato) devono essere più adeguatamente valutate in sede di merito;

Considerato che, conformemente ad alcune recenti pronunce cautelari della Sezione, nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica; considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **2158/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso.

Spese della presente fase cautelare compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere  
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore  
Bernhard Lageder, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 14/05/2014

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)